

Repertorio n.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI AREZZO

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
NONCHE' L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DI ALCUNI SERVIZI
PERIODO 01 AGOSTO 2023/31 LUGLIO 2027 – C.I.G. 9732042F1B**

L'anno duemilaVENTITRE (2023) e questo giorno ____ (____) del mese di _____, in Arezzo, presso la sede del Comune di Arezzo, Piazza della Libertà n. 1, avanti a me Dr. _____, Segretario Generale del Comune di Arezzo, autorizzato in tale veste a rogare atti in forma pubblica amministrativa a norma dell’art. 97, comma 4, così come modificato dall'art.10 comma 2 quater della legge n.114/2014 di conversione del DL n.90/2014, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18/8/2000 n. 267) si sono costituiti:

- la _____, che non agisce in proprio, ma in nome e per conto del Comune di Arezzo (Partita Iva 00176820512), nella qualità di Responsabile del Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino, a norma dell’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- il/la _____, quale procuratore autorizzato a rappresentare legalmente _____ avente sede legale a _____ via _____ - partita IVA e C.F. n. _____, per la quale agisce in nome e per conto, giusta procura _____ notaio _____, con sede in _____,

Via _____, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di

	il _____ al n. _____;	
	Dell'identità delle parti mi sono personalmente accertato;	
	PREMESSO	
	– che con provvedimento dirigenziale n° 3342 del 06/12/2022 la Dott. Anna	
	Lisa Biagini, Direttore dell'Ufficio servizi educativi e scolastici è stata	
	nominata responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della	
	programmazione, della progettazione, dell'affidamento ed esecuzione per	
	l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica aa.ss. 2023/2027;	
	– che con provvedimento dirigenziale di determina a contrarre n° _____	
	del _____ si è stabilito di attivare la procedura aperta ai sensi dell'art.	
	60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di refezione	
	scolastica per il periodo 01 agosto 2023/31 luglio 2027, con il criterio	
	dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D.Lgs. n.50/2016)	
	- che la suddetta procedura, avviata con provvedimento dirigenziale n.	
	_____, sinteticamente prevedeva:	
	a) l'affidamento del servizio di refezione scolastica presso i nidi e le scuole	
	comunali dell'infanzia, per l'importo a base d'asta (IVA di legge esclusa) di €	
	4.531.625,82 (quattromilionicinquencentotrentunomilaseicentocinquanta	
	due/82), di cui € 2.807,54 (duemilaottocentosette/54 cent) quali oneri per la	
	sicurezza non soggetti a ribasso, con un costo della manodopera stimato in €	
	1.975.640,52 oltre iva di legge;	
	b) l'affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica destinato	
	agli alunni delle scuole statali dell'infanzia, primarie statali di primo e	
	secondo grado, per un valore della concessione pari a € 5.569.723,23 iva	
	esclusa;	
	2	

– che con provvedimento dirigenziale n° _____ del _____, è stato aggiudicato in favore di _____, per il periodo 01 agosto 2023/31 luglio 2027:

– l'affidamento in appalto, del servizio di ristorazione scolastica (servizio di fornitura pasti e gestione amministrativa/contabile delle rette riferite agli utenti dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali, rilevazione presenze e prenotazioni pasti, fornitura pasti al personale docente e non docente, fornitura periodica e diretta di derrate alimentari necessarie per la preparazione di colazioni, merende presso alcune strutture scolastiche) per l'importo di € _____ (_____) più IVA di legge, oltre gli oneri per la sicurezza pari ad € € 2.807,54 (duemilaottocentosette/54 cent) più IVA di legge;

– l'affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica destinato agli alunni delle scuole statali dell'infanzia, primarie statali di primo e secondo grado, per un valore della concessione pari a € 5.569.723,23;

– che il valore complessivo del contratto è pari a € _____ (_____/____), di cui € _____ (_____) più IVA di legge, oltre gli oneri per la sicurezza pari ad € 2.807,54 (duemilaottocentosette/54 cent) relativamente ai servizi in appalto ed € _____ (_____) relativamente ai servizi in concessione;

Tutto ciò premesso e considerato si stabilisce e si conviene quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Arezzo, come sopra rappresentato conferisce a _____, che, come sopra rappresentata accetta, per il

periodo dal 01 agosto 2023 al 31 luglio 2027 la gestione del servizio di refezione scolastica.

L'esecuzione del servizio e le prestazioni richieste sono regolate, sia per quanto riguarda l'affidamento in concessione che per quanto riguarda l'affidamento in appalto, dalle norme e condizioni contenute nel capitolato speciale descrittivo prestazionale, nonché nell'offerta economica e nel dettaglio dell'offerta economica modello che, in formato elettronico, sottoscritti digitalmente dal contraente, si allegano quale parti integranti e sostanziali al presente atto rispettivamente quali "Allegati A), B), C)", nonché negli allegati al capitolato e nel disciplinare di gara che ancorché non materialmente allegati al presente contratto risultano controfirmati e conservati dal RUP.

Gli oneri per i rischi interferenziali sono stati quantificati in € 2.807,54 (duemilaottocentosette/54 cent). Il documento di valutazione dei rischi interferenziali viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato D).

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO.

Il contratto avrà la durata dal 01/08/2023 e termine il 31/07/2027.

Il contratto avrà decorrenza dal 01/08/2023, al fine di consentire all'operatore economico aggiudicatario la predisposizione dell'attivazione del servizio dalla data di inizio dell'anno scolastico.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni, per una durata pari ad anni due e cioè fino al 31/07/2029. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno nove mesi prima della scadenza del contratto.

Inoltre la durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto e per un periodo non superiore a mesi sei. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Nel rispetto dell'Autonomia scolastica ed in considerazione delle richieste annuali dei Dirigenti scolastici, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di anticipare o posticipare la data iniziale e finale del servizio a seconda delle esigenze evidenziate e pertanto a cura dell'ufficio competente dell'Ente verrà comunicato al Concessionario, entro il 31 Agosto di ogni anno, il relativo calendario.

ART. 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE.

Il Comune di Arezzo, quale corrispettivo per l'espletamento del servizio in appalto, corrisponderà a _____ per il periodo dal 01/08/2023 al 31/07/2027, la somma di € _____ (_____) più IVA di legge, oltre gli oneri per la sicurezza, pari ad € € 2.807,54 (duemilaottocentosette/54 cent) più IVA di legge.

Tale compenso è onnicomprensivo di tutti gli oneri, spese e remunerazione per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione risultante dai documenti di gara.

Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito di presentazione da parte dell'aggiudicatario di regolari fatture con cadenza mensile; l'importo dovrà corrispondere alla prestazione effettuata, conformemente ai documenti presentati in sede di gara.

Relativamente alle prestazioni i cui costi sono direttamente a carico dell'Amministrazione appaltante, verranno corrisposti a _____, relativamente al periodo 01 agosto 2023-31 luglio 2027, gli importi derivanti dai prezzi unitari indicati nel dettaglio dell'offerta economica (Allegato _____) moltiplicati per le quantità effettive delle prestazioni erogate.

I costi unitari dei singoli pasti nonché il costo unitario delle derrate alimentari sono individuati dal dettaglio dell'offerta economica, allegata _____) al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

La Ditta provvederà ad inviare le fatture con le modalità indicate all'art. _____ del Disciplinare amministrativo. La _____ accetta, nel corso del contratto o all'atto di aggiudicazione, in presenza di esigenze imprevedibili e sopravvenute, eventuali richieste di prestazioni aggiuntive o ridotte fino al raggiungimento del 20% dell'importo aggiudicato, su richiesta del Direttore dell'Ufficio Servizi educativi e scolastici.

A decorrere dal secondo anno scolastico (2024/2025) i prezzi verranno sottoposti a revisione così come previsto negli atti di gara e nello specifico nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato al presente atto.

Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla presentazione di regolari fatture al Servizio Finanziario del Comune di Arezzo tramite lo SDI, previa acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contabile).

La fattura elettronica rimessa all'Ente da parte di _____ dovrà riportare i seguenti impegni di spesa e dati relativi al finanziamento assunto a copertura dei costi derivanti dalla stipula del presente contratto:

CIG: _____

Codice IPA (indice delle pubbliche amministrazioni) attribuito a questa Amministrazione comunale: UFR1IJ

ART. 4 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' fatto divieto di cessione del contratto. La Ditta potrà avvalersi del subappalto nel rispetto della vigente normativa, e di quanto stabilito nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato al presente atto.

ART. 5 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Nell'ambito delle azioni preordinate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, l'affidatario del presente contratto s'impegna a sottoscrivere, per accettazione, le clausole sottoelencate. Il contratto sottoscritto è soggetto a risoluzione automatica, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta le verifiche antimafia, effettuate successivamente alla stipula, abbiano dato esito interdittivo.

Clausola n.1) Prevenzione interferenze illecite a scopo antimafia

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca del subcontratto o subappalto ogni qualvolta sono comunicate dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo, ovvero da altra Prefettura competente al rilascio, qualora l'impresa abbia sede legale in altra provincia, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa oggetto delle infor-

mazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informazione interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni sino a quel momento eseguite; a seguire la Stazione Appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94 c. 2 del D.Lgs. n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di PG ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi) ogni atto intimidatorio e ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'Imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Il mancato adempimento di tale obbligo ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento potrà dar luogo alla risoluzione espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

Clausola n.2) Prevenzione interferenze illecite a scopo corruttivo

L'Impresa contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni

relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'Imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p, 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli art. 319-quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346- bis comma 2 c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.

Nei casi previsti alla "clausola n. 2" l'esercizio della potestà risolutiva da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante ed impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'art. 32 del citato D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114.

ART. 6 PENALITA'

La ditta ha l'obbligo, per tutto il periodo contrattuale, di uniformarsi a tutte le

disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti i servizi stessi. Qualora vengano accertate inadempienze rispetto a quanto previsto dal Capitolato tecnico e comunque mancanze e/o disservizi rilevanti per la regolare esecuzione delle prestazioni, l'Ente potrà applicare le penali così come meglio descritte nel Capitolato speciale prestazionale e descrittivo allegato al presente atto.

ART. 7 - INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto stabilito dall'art. 1453 del Codice Civile in tema di adempimenti delle obbligazioni contrattuali, il contratto potrà essere risolto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte del Comune di Arezzo sia degli aventi diritto sui beni dello stesso, come espressamente previsto nell'art. 16 del Capitolato tecnico.

Il Comune di Arezzo ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- mancata assunzione del servizio
- interruzione parziale o totale del servizio di ristorazione o delle attività ausiliarie accessorie senza giustificati motivi;
- in caso di intossicazione alimentare;
- gravi violazioni contrattuali anche non reiterate che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio;
- per motivi di pubblico interesse;
- in caso di frode, di gravi negligenze, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di cessione d'azienda, di cessione dell'attività;

- nel caso di subappalto non autorizzato;

- per l'applicazione di sanzioni in materia di tutela del lavoro da parte delle autorità competenti;

- per la mancata applicazione dell'*Adozione del sistema di qualità*;

- per la perdita dei requisiti per l'esecuzione di quanto richiesto, quali ad esempio il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- abituale negligenza o deficienza regolarmente accertata e compromettente l'efficienza del servizio;

- mancata reintegrazione della cauzione definitiva;

- in tutti gli altri casi previsti dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Il Comune di Arezzo può inoltre avvalersi della facoltà di risolvere il contratto a seguito dell'applicazione di sanzioni di carattere igienico-sanitario.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune di Arezzo il diritto di affidare a terzi i servizi in danno della ditta appaltatrice inadempiente. Alla stessa sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale. L'esecuzione in danno non esime la _____ dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del presente contratto.

ART. 8 – RESPONSABILITA' E GARANZIE.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, la _____ ha provveduto alla costituzione di una cauzione definitiva tramite polizza fideiussoria n° _____ del _____ stipulata con

	_____	, con la quale la _____ si costituisce
	fideiussore	a favore dell'Amministrazione nell'interesse della società stessa,
	fino alla concorrenza della somma di € _____	
	(_____)	. La fidejussione prevede espressamente la
	rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e	
	l'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2, nonché l'operatività della garanzia	
	medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.	
	L'atto suddetto, anche se non materialmente allegato, viene controfirmato	
	dalla società appaltatrice e conservato agli atti dell'Ufficio servizi educativi e	
	scolastici.	
	La Stazione Appaltante è esonerata da qualunque responsabilità che si	
	referisca alla gestione dell'attività per la quale risponde unicamente	
	l'aggiudicatario che ha provveduto alla stipula delle seguenti coperture	
	assicurative previste dall'art. _____ del capitolato speciale descrittivo e	
	prestazionale.	
	ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	
	La _____	, a pena di nullità assoluta del presente contratto, si
	assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3	
	della Legge 136/2010 e s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie" ai sensi	
	della quale è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale gli estremi	
	identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse	
	pubbliche in operazioni finanziarie, nonché le generalità ed il codice fiscale	
	delle persone delegate ad operare in tali conti.	
	L'aggiudicatario pertanto ha comunicato il seguente numero del c/c bancario	
	accesso dedicato alle commesse pubbliche: _____	
	12	

persone autorizzate ad operare nei conti: _____

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie verranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si intende risolto. La _____ si impegna, altresì, a comunicare qualsiasi variazione relativa ai suddetti conti.

La società aggiudicataria si assume, pena la nullità del contratto, la responsabilità del rispetto degli obblighi di cui al Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (art. 54 D. Lgs. 165/01) approvato con D.P.R. 62/2013, nonché degli obblighi derivanti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato dal Comune di Arezzo con Deliberazione della Giunta Comunale n. 613 del 19/12/2022 e pubblicato alla pagina web <https://www.comune.aretzo.it/statutieregolamenti/codice-comportamento-del-comune-aretzo>

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 del Regolamento comunale recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, i suddetti obblighi vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo della Ditta aggiudicataria contraente; il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori della Ditta aggiudicataria contraente del suindicato “Regolamento”.

ART. 10 CLAUSOLA DI RINVIO E CONTROVERSIE

Per quanto non espressamente previsto nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nel Disciplinare amministrativo e nel presente contratto, si fa rinvio alle norme del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al Codice Civile e alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in

materia.

Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente contratto, unico foro competente sarà quello di Arezzo.

ART. 11 - SPESE CONTRATTUALI.

Del presente contratto le Parti richiedono all'Ufficio delle Entrate la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR n. 131/86, essendo le prestazioni relative soggette a regime tributario I.V.A..

Le spese del presente contratto e sue consequenziali, comprensive della registrazione, sono a completo carico della Società.

ART. 12- DOMICILIO DELL'APPALTATORE.

Per tutti gli effetti del presente atto la _____ ha domicilio presso _____.

ART. 13 - TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del "Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali", con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti accettano che il Comune di Arezzo sia il Titolare dei dati e che sia la _____ sia nominata Responsabile del trattamento, anche di eventuali ulteriori sub responsabili. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali comuni necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto di concessione del servizio di ristorazione scolastica e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*") e delle

istruzioni nel seguito fornite. Il Responsabile presenta garanzie sufficienti in termini di sicurezza dei dati comuni, di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali. La finalità del trattamento consiste nell'esecuzione del contratto tra le parti per le attività oggetto di gara. Le categorie di dati personali trattati in virtù del rapporto contrattuale possono essere dati anagrafici, economico/patrimoniali, dati relativi alla salute e ai minori. Le categorie di interessati sono i bambini fruitori del servizio e coloro che ne esercitano la patria potestà. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:

- a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
- b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione del servizio di accompagnamento;
- c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Responsabile si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
- d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente

contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:

- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;

- ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;

- trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare al Responsabile;

e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (*privacy by design*), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (*privacy by default*);

f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In particolare, il Responsabile si impegna a cifrare i dati sensibili con modalità idonee.

g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del

	medesimo Regolamento UE;	
	h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, tenere un Registro delle attività di	
	trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il	
	Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali,	
	mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità,	
	laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del	
	Regolamento UE;	
	i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di	
	cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE;	
	Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del	
	trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure	
	tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato	
	al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del	
	Regolamento UE.	
	Il Responsabile del trattamento può ricorrere a sub-Responsabili del	
	trattamento per gestire attività di trattamento specifiche, previa autorizzazione	
	scritta del Titolare del trattamento. I sub-Responsabili del trattamento devono	
	rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile	
	iniziale del trattamento, riportati in uno specifico contratto o atto di nomina.	
	Spetta al Responsabile iniziale del trattamento assicurare che il sub-	
	Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di	
	conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure	
	tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai	
	principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato	
	adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in	

materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; il Titolare potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua o dei sub-Responsabili. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di

controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento o di suoi sub-Responsabili; il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso. Il Responsabile si impegna a restituire tutti i dati personali del Titolare dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento.

Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di*

amministratori di sistema”. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta da parte del Titolare.

In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 (GPDR) il Comune di Arezzo, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente contratto con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto. Gli interessati potranno esercitare i propri diritti (artt. 15 e ss. del RGPD) presentando istanza al seguente indirizzo privacy@comune.arezzo. Titolare del trattamento è il Comune di AREZZO, con sede in P.zza della Libertà 1, 52100 Arezzo tel. 05753770 - fax 0575377613 - PEC (Posta Elettronica Certificata): comune.arezzo@postacert.toscana.it Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Comune di Arezzo (Piazza della Libertà n. 1, 52100, Arezzo; email: rpd@comune.arezzo.it; PEC: rpd.comunearezzo@postacert.toscana.it; Centralino: +39 05753770).

ART. 15 – DUVRI

Il DUVRI (Documento di valutazione dai rischi da interferenza) viene allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Richiesto, io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto, redatto su

supporto informatico non modificabile e letto mediante l'uso degli strumenti

informatici ai comparenti che lo hanno dichiarato conforme alle loro volontà e

lo approvano e sottoscrivono in mia presenza, mediante apposizione di firma

digitale, la cui validità è stata da me, Segretario, verificata. Dopo di che ho

apposto la mia firma digitale in presenza delle parti alle ore _____

Il presente contratto si compone di n. ---- (-----) fascie dattiloscritte per

intero, e n. -- (-----) righe della dodicesima, senza le firme, fino a qui.

Per la _____

Per il Comune di Arezzo, il Responsabile del Servizio Welfare, Educazione e

Servizi al Cittadino

Il Segretario Generale

Bollo assolto in modo virtuale Autorizzazione Int. Fin. Arezzo n. 21879 del

20.11.1991 pari ad € _____. Diritti di segreteria e scritturazione pari ad € _____ as-

solti. Imposta di registro € _____ assolta